

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA PARTECIPAZIONE DELL'INGV ALLE IMPRESE SPIN-OFF.

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le tipologie, i presupposti, le modalità e le procedure per l'avvio di imprese spin-off della ricerca dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (di seguito INGV), nonché le condizioni per la partecipazione dell'Istituto al capitale sociale delle imprese spin-off e i rispettivi rapporti.

Articolo 2


Definizione di impresa spin-off

1. Per impresa spin-off, ai sensi del presente Regolamento, si intende una società di capitali, creata ad iniziativa dei soggetti di cui al successivo articolo 3, costituita con la finalità prevalente di valorizzare i risultati della ricerca condotta all'interno della rete scientifica dell'INGV, in particolare per quanto riguarda la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi innovativi ad elevato valore aggiunto, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione diretta, compresa la creazione di prototipi necessari per il completamento del piano di impresa e l'attrazione di investitori al capitale di rischio.
2. La partecipazione dell'INGV alle imprese spin-off, che deriva esclusivamente da conferimenti di beni in natura e che non potrà in nessun caso eccedere il 25% del capitale sociale, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 5.
3. Possono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione le imprese spin-off per le quali risulti che, sulla base del piano industriale (altrimenti definito "business plan"), non intendono offrire servizi che possano essere normalmente forniti al mondo produttivo mediante ordinarie prestazioni di consulenza e/o di ricerca commissionata alle Strutture. E' fatta salva l'attività delle imprese spin-off di partecipazione a bandi di ricerca, congiuntamente o separatamente rispetto alle Strutture di origine o ad altre Strutture dell'INGV.

Articolo 3

Soggetti proponenti e altri partecipanti

1. Possono farsi promotori di imprese spin-off della ricerca dell'INGV e, a tal fine, proporre la costituzione:
 - a. il personale di ricerca dipendente dell'INGV, anche se a tempo determinato;
 - b. i titolari di borse di studio, di borse di dottorato, contratti di collaborazione o di assegni di ricerca dell'INGV;
 - c. il personale tecnico-amministrativo, quando risulti che l'apporto di conoscenze alle attività dell'impresa spin-off sia indispensabile per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2, comma 1.
2. All'impresa spin-off possono partecipare, originariamente o mediante successivo ingresso




nel capitale sociale, persone fisiche diverse dai proponenti, nonché soci industriali ovvero finanziatori del capitale di rischio.

Articolo 4

Commissione spin-off e Istruttoria

1. E' istituita una Commissione spin-off, composta da cinque membri, di cui almeno due esterni alla rete scientifica dell'INGV, per la valutazione delle proposte di avvio delle imprese spin-off della ricerca. I componenti della Commissione spin-off sono nominati dal Presidente dell'INGV e restano in carica per tre anni. Essi possono essere confermati per un successivo triennio una volta soltanto.
2. I membri della Commissione spin-off svolgono la loro funzione a titolo gratuito. Esclusivamente i soggetti esterni, quindi non dipendenti dell'INGV, hanno diritto ad un rimborso spese per la partecipazione ai lavori della Commissione la quale, peraltro, può avvalersi in caso di necessità del parere di esperti particolarmente qualificati con riferimento all'impresa spin-off da valutare.
3. La Commissione spin-off esprime, entro quarantacinque giorni dalla richiesta, un parere obbligatorio e motivato sull'avvio dell'impresa spin-off, secondo la documentazione fornita dall'amministrazione dell'INGV responsabile delle attività di valutazione tecnica ed economica. La mancata osservanza del termine di quarantacinque giorni equivarrà a parere favorevole.
4. In particolare, la Commissione ha il compito di valutare:
 - a. che le richieste di avvio delle imprese spin-off siano conformi al presente Regolamento;
 - b. l'opportuna quantificazione dell'apporto dell'INGV al capitale sociale dell'impresa spin-off, in base alla valutazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), anche in funzione delle prospettive di sviluppo e crescita economica della stessa;
 - c. che le finalità dello spin-off siano conformi a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del presente Regolamento;
 - d. che vi sia un piano Industriale (altrimenti definito "business plan") chiaro e completo, in base allo schema a disposizione dell'amministrazione;
 - e. che il predetto piano industriale sia coerente con l'obiettivo di valorizzazione dei risultati della ricerca dell'INGV;
 - f. che il piano industriale sia corredato da un piano economico-finanziario, dal quale si desumano, in modo chiaro e completo, le previsioni circa l'andamento dell'impresa spin-off su base almeno triennale, l'eventuale fabbisogno economico finanziario, le prospettive di ritorno economico sull'investimento, la composizione originaria del capitale sociale e i relativi soci;
 - g. che l'impresa spin-off abbia chiaramente definito i termini dell'utilizzo della proprietà intellettuale dell'INGV, ai sensi del successivo articolo 8;
 - h. che non sussistano conflitti di interesse tra i proponenti dell'impresa spin-off e i ruoli da ciascuno ricoperti, in particolare per quanto riguarda: Direttori di Struttura, di Sezione, i membri della commissione di cui al presente articolo e i dirigenti dell'amministrazione centrale;
 - i. che il coinvolgimento dei soggetti proponenti e l'apporto professionale previsto per ciascuno sia coerente, da un punto di vista qualitativo e quantitativo, con gli obiettivi definiti nel piano industriale.



5. Su richiesta dell'amministrazione o del Presidente dell'INGV, anche successivamente all'avvio dell'impresa spin-off, la Commissione può essere chiamata a valutare la sussistenza delle condizioni sulla base delle quali era stato formulato il parere di cui al precedente comma 3.
6. La Commissione spin-off, su richiesta dell'amministrazione o del Presidente, può formulare un parere in ordine alla congruità delle proposte di terzi di acquisto della partecipazione dell'INGV, nonché circa l'opportunità che l'INGV provveda a liquidare la propria partecipazione nell'impresa spin-off prima della scadenza prevista dall'articolo 9.

Articolo 5

Approvazione e partecipazione dell'INGV al capitale sociale dell'impresa spin-off

1. L'avvio dell'impresa spin-off è approvato, anche per quanto concerne il personale, una volta acquisiti:
 - a. il parere motivato della Commissione spin-off, rilasciato ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento;
 - b. la documentazione istruttoria predisposta dall'amministrazione comprendente il piano industriale e il piano economico-finanziario predisposto dai proponenti;
 - c. il parere del Direttore di Struttura al quale appartengono i proponenti, sentito il Direttore di Sezione (o i Direttori in caso di diversa appartenenza dei proponenti), che confermi l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, escluda che l'attività dell'impresa spin-off si ponga in concorrenza con le attività istituzionali della Struttura, confermi che i risultati della ricerca che l'impresa spin-off si propone di valorizzare provengano, in misura significativa, dalla relativa Struttura;
 - d. la bozza della convenzione mediante la quale la costituenda impresa spin-off e l'INGV intendono regolare i rapporti relativi a:
 - I. l'accesso dell'impresa spin-off alla proprietà intellettuale dell'INGV;
 - II. l'utilizzo da parte dell'impresa spin-off delle risorse e delle apparecchiature dell'INGV;
 - III. l'utilizzo di appositi spazi, diversi dai laboratori, che l'INGV eventualmente mette a disposizione per l'impresa spin-off;
 - IV. l'utilizzo del logo dell'INGV;
 - V. la valorizzazione dei servizi offerti dall'INGV, incluso l'eventuale contributo previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera c), in termini di partecipazione dell'INGV al capitale sociale dell'impresa;
 - e. la bozza dei patti parasociali tra l'INGV e i proponenti, mediante i quali vengano assicurate all'INGV le prerogative di cui al presente Regolamento;
 - f. la documentazione comprovante che il personale INGV proponente si trova nelle condizioni previste dal successivo articolo 6.
2. Qualora il Consiglio di Amministrazione approvi l'avvio dell'impresa spin-off, questa è iscritta all'albo delle imprese spin-off tenuto dall'INGV.
3. Alle imprese spin-off dell'INGV si applicano i commi seguenti.
4. Per il tempo in cui l'INGV permane in qualità di socio nel capitale sociale dell'impresa spin-off, detta impresa spin-off non potrà costituire e/o partecipare al capitale sociale di altre imprese che abbiano come finalità quella di sfruttare i risultati della ricerca la cui valorizzazione rientra nelle finalità della stessa impresa spin-off.



5. I patti parasociali tra l'INGV e i soci proponenti dovranno prevedere che:
- nelle cariche sociali l'INGV abbia diritto di nominare almeno un componente dell'organo amministrativo, che non può assumere cariche operative, nonché di un sindaco, in caso di costituzione del collegio sindacale;
 - l'INGV abbia diritto di esercitare l'opzione di cui alla lettera d) del presente comma, qualora vengano introdotte modifiche statutarie che alterino le condizioni di autorizzazione all'avvio;
 - la durata dei patti parasociali sia pari a quella della permanenza dell'INGV nel capitale sociale dell'impresa spin-off partecipata;
 - l'INGV abbia un'opzione di vendita (di tipo "put") sulla propria quota di partecipazione al capitale sociale, da esercitarsi verso i proponenti a partire dal terzo anno di vita dell'impresa spin off, per un valore non inferiore al valore nominale della partecipazione;
 - l'INGV non possa essere chiamato a fornire garanzie reali o personali a favore dell'impresa spin-off partecipata.
6. Qualora l'INGV intenda affidare alle proprie imprese spin-off commesse di ricerca e sviluppo o di altri servizi, dette imprese spin-off non potranno ricevere contratti dall'INGV per i primi due anni dalla costituzione. Diversamente, potranno ricevere negli anni successivi contratti di valore non eccedente il 20% del fatturato medio rispetto ai due anni precedenti, fin tanto che l'INGV permanga nel capitale delle imprese.

Articolo 6

Partecipazione del personale INGV all'impresa spin-off. Autorizzazione

- Ai fini del coinvolgimento del personale dell'INGV in qualità di socio e proponente di imprese spin-off, ai sensi del suddetto articolo 3, il personale è tenuto a richiedere al Consiglio di Amministrazione specifica autorizzazione allo svolgimento di attività in favore dell'impresa spin-off. Il presente Regolamento introduce criteri oggettivi e predeterminati per le specifiche autorizzazioni, ai sensi dell'art. 53, comma 5, del decreto legislativo 165/2001.
- Nel formulare la richiesta al Consiglio di Amministrazione, il personale richiedente deve optare per una delle tre situazioni:
 - aspettativa senza assegni, qualora il coinvolgimento nell'impresa spin-off sia pari al 100% della propria prestazione lavorativa;
 - modifica del rapporto di lavoro e adozione di regime a tempo parziale, qualora il coinvolgimento nella predetta impresa sia compresa tra il 30% e il 100% della prestazione lavorativa a tempo pieno, con seguente proporzionale riduzione della prestazione salariale da parte dell'INGV;
 - speciale autorizzazione alla partecipazione senza modifica del rapporto di lavoro, se l'impegno da destinare all'impresa spin-off non ecceda il 30% della propria capacità lavorativa.
- L'autorizzazione può essere concessa per un periodo non superiore ai tre anni, con possibilità di rinnovo fino a un massimo complessivo di cinque anni, limitatamente alle opzioni previste al comma 2 del presente articolo, lettere a e b. Al termine del periodo di autorizzazione, il personale potrà mantenere la partecipazione sociale nell'impresa spin-off a titolo di investimento, senza coinvolgimento nelle attività ordinarie e senza cariche operative o di rappresentanza all'interno degli organi amministrativi.
- L'autorizzazione a ricoprire cariche amministrative o di controllo può essere concessa



soltanto laddove le attività svolte presso le imprese spin-off siano compatibili con il regolare svolgimento delle attività oggetto del rapporto tra il personale e l'INGV, e solo nell'ipotesi di adozione del regime in aspettativa o a tempo parziale (art. 6, comma 2).

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Struttura o di Sezione, i componenti del Consiglio Scientifico non possono assumere cariche amministrative nelle aziende spin-off. E' fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore di Struttura o di Sezione sia designato dall'INGV stesso a far parte, senza deleghe operative, del Consiglio di Amministrazione dell'impresa spin-off, del quale non sia socio o proponente.

6. I titolari di assegni di ricerca o di borse di studio dell'INGV, nonché di contratti di collaborazione, previa autorizzazione ai sensi del comma 1, potranno prendere parte alla compagine sociale di imprese spin-off, senza ricoprire cariche elettive, purché tali attività non interferiscano con lo svolgimento delle attività oggetto dell'assegno di ricerca o della borsa di studio o del contratto di collaborazione.

7. Il personale INGV, che percepisca compensi dalla società spin-off, è soggetto agli adempimenti connessi all'articolo 53 del d.lgs 165/2001, concernente l'anagrafe delle prestazioni del dipendenti pubblici e con l'applicazione del vigente C.C.N.L di comparto.

8. Al personale INGV, autorizzato ai sensi delle disposizioni precedenti, è fatto obbligo di mantenere la riservatezza delle informazioni ricevute in ragione del proprio ufficio e di astenersi dal compimento di attività che possano danneggiare l'INGV.

Articolo 7

Rinnovo dell'autorizzazione - reintegro o revoca dell'autorizzazione al personale INGV

1. Il rinnovo dell'autorizzazione a partecipare all'impresa spin-off deve essere richiesto all'INGV entro tre mesi e non prima dei dodici mesi antecedenti la scadenza del periodo per il quale è stata concessa l'autorizzazione. Il Consiglio di Amministrazione provvede entro il termine del periodo autorizzato. La mancata delibera da parte del Consiglio di Amministrazione equivarrà al consenso positivo al rinnovo.

2. Il personale INGV, autorizzato ai sensi dell'articolo precedente, può in ogni momento chiedere ed ottenere di essere reinserito nella condizione originaria. In tal caso, o in caso di mancato rinnovo dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, l'INGV non è responsabile di eventuali obblighi assunti dal personale verso terzi.

3. Successivamente alla costituzione, fermo restando l'art. 6, comma 2, il personale INGV che sia in possesso dei requisiti per l'avvio di imprese spin-off può chiedere di divenire socio di imprese spin-off già partecipate. Sulla richiesta delibera il Consiglio di Amministrazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni soggettive previste dal presente Regolamento.

Articolo 8

Disciplina della proprietà intellettuale

1. Nelle more della ridefinizione dei regolamenti interni dell'INGV relativi alla disciplina della generazione, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale, l'accesso dell'impresa spin-off alla proprietà intellettuale dell'INGV è disciplinato dal presente articolo e dalle previsioni di cui alla convenzione prevista dall'articolo 5, comma 1, lett. d).



2. In nessun caso l'impresa spin-off potrà godere a titolo esclusivo di know-how di titolarità dell'INGV, generato anteriormente alla costituzione dell'impresa spin-off, salvo diverso accordo specificato nella convenzione di cui all'articolo 5, comma 1, lett. d).
3. I diritti di proprietà intellettuale relativi alla tecnologia che l'impresa spin-off intende sfruttare commercialmente possono essere concessi a titolo esclusivo all'impresa stessa, privilegiando, quando possibile, la concessione di licenza per campo d'uso specifico.
4. La concessione di licenza in favore di impresa spin-off è di norma a titolo oneroso, salvo straordinarie e motivate esigenze che il Consiglio di Amministrazione può valutare in sede di autorizzazione.
5. La proprietà intellettuale derivata, sviluppata dall'impresa spin-off con proprie risorse, sarà di titolarità dell'impresa spin-off. In caso di decisione da parte dell'INGV di abbandonare la proprietà intellettuale che forma oggetto di licenza in favore dell'impresa spin-off, è riconosciuto a quest'ultima un diritto di opzione sulla titolarità, da esercitarsi ad un prezzo corrispondente almeno al costo lordo delle spese di brevettazione fino a quel momento sostenute dall'INGV.
6. Alle imprese spin-off non sarà consentita la concessione di sub-licenze a terze parti dei diritti di proprietà intellettuale concessi in licenza dall'INGV, salvo che non si tratti di sub-licenza di mera produzione, quando l'impresa spin-off non disponga oggettivamente della necessaria capacità produttiva.

Articolo 9

Limiti temporali degli interventi

1. Decorso il termine di cui all'articolo 6, comma 3, e comunque non oltre cinque anni dalla sua iscrizione l'impresa è cancellata dall'albo di cui all'articolo 5, comma 2, e la partecipazione al capitale sociale è liquidata secondo le modalità previste all'articolo 5, comma 5.
2. Le disposizioni relative alla proprietà intellettuale del presente Regolamento, nonché ogni forma di impegno diretto e indiretto dell'INGV al conseguimento dell'oggetto sociale dell'impresa spin-off, non possono superare il termine di cui al comma 1, decorso il quale ogni rapporto tra l'INGV e l'impresa spin-off dovrà essere rinegoziato, qualora vi sia interesse da parte dell'INGV alla prosecuzione del rapporto, affinché le prestazioni dell'INGV siano rese a condizioni di mercato, compatibilmente con la disciplina in materia di aiuti di Stato.

Articolo 10

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni del Decreto di riordino dell'INGV, dello Statuto, di eventuali regolamenti interni, in quanto applicabili.
2. Le imprese spin-off, costituite ai sensi del Regolamento precedente, restano soggette alle condizioni previste alla data della loro costituzione.
3. Le imprese spin-off che siano state valutate sulla base del precedente Regolamento, ma che non abbiano ancora conseguito l'approvazione del Consiglio di Amministrazione alla data di



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

entrata in vigore del presente Regolamento, sono approvate previa verifica del Consiglio in conformità a quanto ivi previsto.

Il presente Regolamento, emanato con Decreto del Presidente, entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto medesimo e verrà fatto oggetto di revisione entro un anno dalla sua entrata in vigore.